

Proposta di legge

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021

Relazione illustrativa

La proposta di legge contiene disposizioni volte a dare copertura legislativa ad alcuni dei movimenti contabili effettuati con la proposta di prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 1: Il Governo ha impugnato l'articolo 8 (Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008) della l.r. 11 maggio 2018 n.19 recante "Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla L.r. 28/2008", rilevando in particolare che "nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione di livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute, la normativa in esame risulta in contrasto con alcuni parametri costituzionali". La Regione Toscana ha già provveduto a superare "l'anomalia" che era stata oggetto di rilievo da parte del Governo con la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e successivamente il Presidente della Giunta si è impegnato ad allineare le disposizioni normative di copertura previste nell'articolo 8 suddetto all'attuale situazione contabile. A ciò si provvede con la presente legge sostituendo nuovamente l'articolo finanziario già sostituito dall'articolo 8 della l.r. 19/2018, e abrogando *ad abundantiam* quest'ultimo, anche se ciò non sarebbe stato strettamente necessario data la successione delle fonti.

Art. 2-4: Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro nelle annualità 2019 e 2020, che risulta indispensabile per dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 81/2017, mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi anche per gli interventi effettuati nell'anno 2018, relativi all'acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilità individuale delle persone con disabilità, nonché per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali. Gli articoli in oggetto provvedono quindi al relativo aggiustamento, e viene adeguata in modo corrispondente la previsione finanziaria.

Art. 5: Con l'articolo 5 della legge regionale 73/2018 la Regione ha riproposto il contributo in favore delle famiglie con figli disabili, già precedentemente disciplinato da altre leggi regionali fino allo scorso anno. In sede di valutazione del comma 4, lettera d) del citato articolo 5, il Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio ha eccepito che subordinare il contributo per figli con disabilità all'assenza di condanne penali nei confronti dei genitori contrasta con la *ratio* della norma e si pone in contraddizione con gli articoli 31 e 32 della Costituzione nonché, potenzialmente, con l'articolo 117 che riserva allo Stato l'ordinamento penale. Il Presidente della Giunta si è impegnato a cassare la lettera osservata, e a ciò si provvede con l'articolo in esame.

Art. 6: L'articolo 26 della l.r. 73/2018, inerente la costituzione di un fondo di garanzia denominato "Garanzia Toscana" per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana per la realizzazione di investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione, per la creazione e il consolidamento di imprese per sostenere processi di patrimonializzazione, è oggetto di una duplice modifica. Quella di carattere sostanziale è recata dal comma 2 dell'articolo qui illustrato, che potenzia la dotazione finanziaria del Fondo per l'annualità 2019, portandola da 3 a 37 milioni di euro. L'altra deriva invece da un rilievo del Ministero per lo sviluppo economico, il quale ha eccepito la previsione secondo cui il fondo "può operare" in uno o più ambiti individuati, tra i quali è indicata, alla lett. c) dello stesso comma 2, "la costituzione di una riserva regionale nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese": a giudizio del MISE, per quanto la norma sembri avere un intento programmatico,

l'eventuale previsione di una riserva nel Fondo di garanzia non può che costituire una prerogativa delle norme statali. Il Presidente della Giunta si è impegnato a cassare la lettera osservata, e a ciò si provvede col comma 1.

Art. 7: Con l'articolo la Giunta viene espressamente autorizzata all'acquisto di immobili di proprietà della Interporto toscano Amerigo Vespucci Spa, individuato quale modalità indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, rispetto alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), articolo 42, e della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), articolo 67.

Si tratta di due immobili di proprietà della Società Interporto toscano Amerigo Vespucci, capannoni di tipo industriale siti all'interno del Centro Intermodale di Livorno-Guasticce, di cui è stata effettuata apposita valutazione tecnico-estimativa a dicembre 2018. La valutazione effettuata riporta un valore di mercato per entrambi gli immobili suddetti pari ad euro 24.800.000,00 milioni, cui si dovrà aggiungere l'IVA del 22% per euro 5.456.000,00, per un valore complessivo pari pertanto ad euro 30.256.000,00, che risulta appunto la spesa massima autorizzata al comma 1. Il valore di mercato suddetto risulta leggermente inferiore ai valori presi a riferimento nel 2014 (25.200.000,00 totali) per l'accensione delle ipoteche che gravano sugli immobili. La spesa effettiva sarà determinata entro l'importo massimo sopra indicato e comunque sulla base della valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Agenzia del Demanio.

Il comma 3 dell'articolo pone in ogni caso un'alternativa alla realizzazione di quanto previsto al comma 1, ovvero se l'acquisto degli immobili non dovesse infine perfezionarsi, la Giunta provvederà al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore ai sensi dell'articolo 1949 del codice civile e all'azione di regresso contro il debitore principale ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile. In questa seconda ipotesi la spesa massima autorizzata è pari ad euro 18.000.000,00 (3 mln per ciascuno degli anni in cui era previsto fosse effettuato l'accantonamento in relazione alla garanzia fideiussoria - ovvero dal 2014 al 2019 - ex art. 67 della l.r. 77/2013). In ogni caso la spesa ha carattere straordinario ed *una tantum* per l'anno 2019, sia nell'ipotesi dell'acquisto degli immobili di cui al comma 1, sia in quella che prevede il pagamento della garanzia fideiussoria cui è tenuta di cui al comma 3.

Art. 8: Per poter assicurare agli assistiti servizi sanitari di qualità sono necessarie strutture e tecnologie sanitarie adeguate. Le strutture sanitarie in particolare, soprattutto se di costruzione meno recente, hanno bisogno di costanti interventi di adeguamento alle necessità assistenziali ed alle normative in materia di prevenzione incendi e sismica, nonché di interventi di efficientamento energetico, trattandosi di strutture "energivore". Per garantire il raggiungimento di quanto sopra esposto, le aziende sanitarie, in allegato ai bilanci preventivi 2019, hanno presentato piani di investimento per il triennio 2019 - 2021 per un totale di circa euro 1.241 mln. Circa il 70% dei finanziamenti necessari è già nella disponibilità delle aziende sanitarie, che negli anni passati hanno ricevuto assegnazioni di contributi in c/capitale da parte dello Stato e della Regione, hanno alienato immobili e, previa autorizzazione della Regione, hanno stipulato mutui. Il restante 30% delle risorse necessarie dovrà essere assicurato sia da ulteriori contributi in c/capitale da parte dello Stato (già previsti dalla legge di bilancio statale 2019) sia da nuovi contributi in c/capitale da parte della Regione quali appunto quelli qui autorizzati.

Art. 9: La Regione intende concorrere finanziariamente, insieme al Comune e alla Città metropolitana di Firenze, a sostenere la spesa per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali: a tal fine la norma in oggetto stanziava la somma di 5.500.000,00 di euro, da erogarsi nel 2020 previa stipula di un accordo con gli altri enti coinvolti. Obiettivo della Regione è però anche quello di valorizzare il filone di ricerca perseguito dal dipartimento con particolare riguardo alla disciplina forestale.

L'evoluzione di quest'ultima dipende dal succedersi di diversi fattori che negli ultimi anni stanno evidenziando nuove esigenze e nuove necessità: il rapido evolversi dei cambiamenti climatici, che si concretizzano sempre più frequentemente in eventi di assoluta violenza che richiedono un approccio sistematico e adeguato in termini di ricerca di modelli innovativi, in cui la conoscenza si orienta, si internazionalizza e si rende aperta ai territori; il nuovo Testo Unico Forestale del 2018, che detta linee guida alle quali le Regioni, cui è delegata la materia, dovranno attenersi introducendo la necessità di una più dettagliata pianificazione, riconoscendo l'importanza di una gestione attiva forestale come elemento di salvaguardia e di sviluppo economico sostenibile che pone alla base modelli partecipativi per la gestione attiva.

La Regione Toscana ha sviluppato, in questo senso, gli approcci partecipativi attraverso l'esperienza della Foresta Modello e, recentemente, mediante le ultime modifiche alla l.r. 39/2000, con l'introduzione delle Comunità di Bosco, in cui la condivisione tra soggetti privati e pubblici diventa momento di sensibilizzazione e costruzione di percorsi sostenibili anche con una visione innovativa ed aperta alle esperienze internazionali.

In particolare la Toscana ritiene impegnarsi per affrontare le nuove frontiere della forestazione: resilienza del sistema forestale ai cambiamenti climatici; sviluppo dei modelli di gestione post evento catastrofico (sia esso vento, fuoco o attacco parassitario); studio della pianificazione integrata tramite l'analisi dei dati satellitari mediante nuovi strumenti; studio dei modelli di previsione e prevenzione degli incendi; internazionalizzazione dei rapporti con partner e progetti europei; analisi dell'evoluzione economica della gestione forestale sostenibile con approccio condiviso (Comunità di Bosco, Foresta Modello, PIF Forestale), studio delle nuove applicazioni nell'uso del materiale legnoso nel campo delle costruzioni (legno strutturale, per fini energetici, etc.) consolidando e valorizzando l'esperienza del Centro "La Pineta" per la formazione continua degli operatori dell'anti-incendi boschivi (AIB). La norma prefigura quindi una collaborazione futura fra la Regione e l'Università demandandone la definizione a un ulteriore accordo, anch'esso da stipularsi nell'anno in corso, prima quindi dell'effettiva erogazione del contributo.

Art. 10: L'articolo prevede la partecipazione regionale a un incentivo finalizzato a rilanciare e sviluppare la intermodalità nel trasporto delle merci via terra, denominato "Ferrobonus".

La misura mira a correggere gli squilibri strutturali tra il trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci, rafforzando la catena del trasporto intermodale e trasbordato e sviluppando il trasferimento modale del traffico merci dalla strada alla ferrovia, al fine ultimo di ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada, e costituisce una integrazione del fondo nazionale regolamentato con il Decreto Interministeriale (MIT-MEF) del 14 luglio 2017, n. 125, con il quale il Governo ha approvato il regolamento del cosiddetto "Ferrobonus" recante la individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi utili a rilanciare e sviluppare l'intermodalità ed in linea con gli indirizzi consolidati di politica europea dei trasporti. La dotazione finanziaria dell'incentivo statale ammonta a 20 milioni di euro all'anno per il triennio 2017-2019. Il regime di sostegno assume la forma di una sovvenzione finalizzata all'abbattimento dei costi esterni che il trasporto ferroviario permette di realizzare rispetto al trasporto stradale, in conformità a quanto stabilito al punto 107, lett. b) delle Linee Guida comunitarie per gli aiuti di stato alle imprese ferroviarie (2008/C 184/07), pubblicate sulla G.U.U.E. del 22/07/2008. Il decreto 125/2017 all'articolo 3, comma 4, stabilisce che anche le Regioni e le Province autonome possono destinare proprie risorse al fine di integrare le risorse stanziata a livello nazionale, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il proprio territorio, e a ciò appunto si dà seguito con uno stanziamento di 500.000,00 euro sull'annualità 2019.

Il soggetto autorizzato dal Ministero per le infrastrutture e trasporti (MIT) alla gestione delle attività operative per l'istruttoria e la gestione dell'incentivo "Ferrobonus" è la società RAM (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.).

Art. 11: Con la presente norma viene data attuazione esplicita alla disposizione dell'art. 1, comma

851, della l. 145/2018, provvedendo ad adeguare le iscrizioni sul bilancio di previsione regionale 2019/2021 dell'anticipazione di liquidità prevista dallo stesso art. 1, commi 849 e seguenti e formalmente richiesta a cassa Depositi e Prestiti entro il previsto termine del 28 febbraio 2019. Con la deliberazione 239 del 25 febbraio 2019 la Giunta regionale ha provveduto ad autorizzare la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti dell'anticipazione di liquidità suddetta per conto di alcune aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale che hanno fatto richiesta, per un totale di euro 82.287.149,38, stimato necessario sulla base dell'estrazione dagli stessi enti effettuata dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF degli elenchi delle fatture per i quali viene richiesta l'anticipazione di liquidità. Gli oneri finanziari che la Regione dovrà corrispondere all'ente finanziatore sono stimati in euro 650.000,00 per l'anno 2019. La citata deliberazione prevede altresì le modalità di utilizzo (e quindi successiva erogazione e rimborso agli/dagli enti richiedenti) dell'anticipazione di liquidità che sarà acquisita al bilancio regionale a fronte della sua concessione da parte della CDP. Gli stanziamenti di entrata ed uscita connessi alla realizzazione dell'intervento risultano parallelamente incrementati con la contestuale proposta di legge di prima variazione al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019. L'intervento ha carattere straordinario ed *una tantum*.

Art. 12: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.